



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia  
della formazione e della ricerca DEFR

**Segretaria di Stato dell'economia SECO**  
Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione

# Direttiva sul rimborso dei PML

**Mercato del lavoro / Assicurazione  
contro la disoccupazione (TC)**

**Stato: 01.01.2024**

## Introduzione

La presente direttiva, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024, sostituisce la «Circolare sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro» del gennaio 2012 e la direttiva «Computabilità dei costi di progetto per lo svolgimento di provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione» del 22 maggio 2014 inclusi gli allegati (in particolare le FAQ concernenti gli accantonamenti).

Nel capitolo 1 sono esposti i principali fondamenti. Il capitolo 2 illustra le competenze relative alla sorveglianza dell'esecuzione dei PML. Il capitolo 3 contiene informazioni sull'acquisto, la computabilità, la contabilità e la revisione. Questo capitolo è stato adeguato alle basi legali in vigore apportando alcune precisazioni, in risposta ad alcune domande frequenti sorte nell'ambito dell'esecuzione. Sono stati deliberatamente riportati i principi essenziali senza andare nel dettaglio. Il capitolo 4 tratta prescrizioni particolari e come procedere in caso di controversie. I capitoli 5, 6 e 7 descrivono dettagliatamente la procedura per il calcolo del preventivo PML e dell'importo del tetto massimo PML nonché la partecipazione finanziaria dei Cantoni per i partecipanti ai PML nell'ambito dell'articolo 59d LADI. Viene descritta la prassi attuale, che non prevede nuove disposizioni. Il capitolo 8 espone nuove prescrizioni concernenti la qualità dei dati direttamente correlati al corretto finanziamento dei PML.

# Indice

<b>1</b>	<b>Fondamenti</b> .....	<b>5</b>
1.1	Basi legali.....	5
1.2	Principio della proporzionalità.....	5
1.3	Categorizzazione dei PML.....	5
1.4	Categorizzazione degli organizzatori di PML.....	5
<b>2</b>	<b>Sorveglianza sull'esecuzione dei PML</b> .....	<b>7</b>
2.1	Obbligo di sorveglianza da parte dei servizi cantonali.....	7
2.2	Sorveglianza da parte dell'ufficio di compensazione sull'esecuzione cantonale dei PML.....	7
<b>3</b>	<b>Acquisto, computabilità, contabilità e revisione</b> .....	<b>8</b>
3.1	Acquisto di PML.....	8
3.2	Convenzioni con organizzatori di PML.....	8
3.3	Computabilità.....	9
3.4	Contabilità.....	10
3.5	Revisione / Verifiche della computabilità.....	10
3.6	Flussi di pagamenti.....	11
<b>4</b>	<b>Prescrizioni particolari e procedura in caso di controversie</b> .....	<b>12</b>
4.1	Esenzione dall'obbligo di rimborso per i PML.....	12
4.2	Liquidazione di un PML.....	12
4.3	Procedura in caso di controversie finanziarie con gli organizzatori di PML.....	12
<b>5</b>	<b>Preventivo PML</b> .....	<b>14</b>
5.1	Procedura per la redazione e la presentazione del preventivo annuale PML (preventivo di credito) presso l'ufficio di compensazione.....	14
5.2	Calcolo del preventivo PML e costi considerati ed esclusi dall'importo massimo del credito.....	14
5.3	Procedura di verifica dei preventivi PML da parte dell'ufficio di compensazione e comunicazione.....	15
5.4	Superamento del presunto importo del tetto massimo disponibile autorizzato per il preventivo PML.....	16
<b>6</b>	<b>Conteggio dell'importo massimo annuo PML</b> .....	<b>17</b>
6.1	Procedura di conteggio dell'importo del tetto massimo annuo PML e comunicazione.....	17
6.2	Calcolo del conteggio dell'importo del tetto massimo annuo PML: basi di calcolo e costi tenuti in considerazione.....	17
6.3	Strumenti di controllo dell'importo del tetto massimo.....	21
6.4	Superamento dell'importo del tetto massimo.....	21
<b>7</b>	<b>Contributo finanziario dei Cantoni per i partecipanti ai PML di cui all'articolo 59d LADI</b> .....	<b>23</b>
7.1	Calcolo dei costi nell'ambito dell'articolo 59d a carico dei Cantoni.....	23
7.2	Strumenti di calcolo e di controllo dei costi nell'ambito dell'articolo 59d.....	23
7.3	Fatturazione dei costi nell'ambito dell'articolo 59d da parte dell'ufficio di compensazione.....	23
7.4	Deduzione dal conteggio dell'importo massimo PML dei costi nell'ambito dell'articolo 59d sostenuti dai Cantoni.....	23
<b>8</b>	<b>Qualità dei dati PML nei sistemi COLSTA/SIPAD</b> .....	<b>24</b>
8.1	Qualità dei dati PML in COLSTA: aspetti principali.....	24
8.2	Qualità dei dati PML in SIPAD: attestazione PML.....	24
8.3	Strumenti e ausili per migliorare la qualità dei dati PML.....	25

## Elenco delle abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AFO	Assegni di formazione
API	Assegni per il periodo d'introduzione
CAD	Cassa di disoccupazione
CII	Collaborazione interistituzionale
CO	Codice federale delle obbligazioni (RS 220)
COLSTA	Sistema d'informazione in materia di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
CP	Convenzione sulle prestazioni
CS AD	Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'AD
DEFER	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
FCCO	Gruppo Controlling AD e Spese amministrative dalla SECO-TC
GAAP FER	Swiss General Accepted Accounting Principles (GAAP) Fachempfehlungen zur Rechnungslegung (FER)
RSA	Rimborso delle spese amministrative
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LADI	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.0)
LAMDA	Labour Market Data Analysis (Sistema di analisi dei dati sul mercato del lavoro)
LIVA	Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA, RS 641.20)
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
LPML	Servizi logistici per l'approntamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
LSu	Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, RS 616.1)
LTAf	Legge sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32)
OADI	Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.02)
(O RSA)	Ordinanza concernente l'indennizzo dei Cantoni per l'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza sull'indennizzo delle spese d'esecuzione della LADI, RS 837.023.3)
PML	Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
RSA	indennizzo dei cantoni per l'esecuzione
SAI	Sostegno a un'attività indipendente
SCI	Sistema di controllo interno
SECO	Segreteria di Stato dell'economia SECO
SECO-TC	Mercato del lavoro/Assicurazione contro la disoccupazione, Campo di prestazioni dalla SECO
SEMO	Semestre di motivazione
SIPAD	Sistema di pagamento delle casse di disoccupazione
SPSS	Sussidi per le spese di pendolare e sussidi per le spese di soggiornante settimanale
TCFC	Settore dalla SECO-TC Finanze e Controlling
TCMI	Settore dalla SECO-TC Mercato del lavoro e Integrazione
TCRD	Servizio di revisione dalla SECO-TC
TAF	Tribunale amministrativo federale
URC	Ufficio regionale di collocamento

# 1 Fondamenti

## 1.1 Basi legali

La presente direttiva disciplina gli aspetti del finanziamento dei PML. Le rilevanti basi legali sono costituite dagli articoli 59c e 59c<sup>bis</sup> e 59d LADI, dai relativi articoli dell'OADI, dall'ordinanza del DEFR del 19 novembre 2019 sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (RS<sup>837.022.531</sup>; di seguito ordinanza sul rimborso dei PML) e dalla LSu. La LPGa non è applicabile.

In adempimento delle suddette basi legali vige il seguente principio: l'AD rimborsa agli organizzatori di PML i costi comprovati e necessari per un'esecuzione opportuna dei PML nell'ambito dell'ordinanza sul rimborso dei PML. Secondo tale principio, sono computabili esclusivamente i costi direttamente correlati all'esecuzione del mandato impartito.

La decisione in merito al finanziamento dei PML spetta ai competenti servizi ufficiali. Conformemente all'articolo 81e capoverso 4 OADI, l'ufficio di compensazione delega tale competenza ai servizi cantonali per la messa a disposizione di PML fino a un importo preventivato di 5 milioni di franchi per PML. I PML i cui costi preventivati superano i 5 milioni di franchi devono essere autorizzati dall'ufficio di compensazione. La competenza decisionale in merito all'attuazione di PML nazionali spetta all'ufficio di compensazione (art. 59c cpv. 4 LADI).

## 1.2 Principio della proporzionalità

La presente direttiva è valida sia per le unità organizzative molto grandi sia per quelle relativamente piccole ed è applicabile nella pratica, pertanto sono state deliberatamente omesse prescrizioni dettagliate in ambiti tra cui la computabilità o la revisione. I principi stabiliti devono essere sempre osservati, pur tenendo in considerazione il criterio della proporzionalità. Ciò può portare a un'applicazione e a un'attività di sorveglianza da parte dell'ufficio di compensazione differenziate in funzione della situazione. L'adeguatezza del risultato riveste un ruolo prioritario.

## 1.3 Categorizzazione dei PML

Esistono PML individuali e collettivi. I PML si suddividono in provvedimenti di formazione, provvedimenti di occupazione e provvedimenti speciali.

I PML individuali sono offerti sul libero mercato e possono parteciparvi tutti, quindi non soltanto i disoccupati. Vengono autorizzati per le singole persone in cerca d'impiego in risposta a un'esigenza individuale. Il servizio competente può istruire la procedura di pagamento dei corsi individuali prima che comincino. È altresì possibile che le persone in cerca d'impiego paghino anticipatamente i PML individuali e ottengano poi il rimborso dalla cassa di disoccupazione.

I PML collettivi consistono in offerte organizzate, di norma, appositamente per le persone disoccupate o quelle a immediato rischio disoccupazione e sono mirati al loro reinserimento sul mercato del lavoro. I servizi competenti si occupano di organizzare i PML collettivi.

## 1.4 Categorizzazione degli organizzatori di PML

I PML possono essere svolti da istituzioni senza scopo lucrativo o da quelle a scopo lucrativo. Per tutti gli organizzatori di PML vige la regola che sono rimborsati soltanto i costi comprovati e necessari (cfr. capitolo 1.1).

Gli organizzatori previsti per i programmi di occupazione temporanea sono istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo conformemente all'articolo 64a capoverso 1a LADI. Ciò significa che le istituzioni orientate al conseguimento del profitto non possono offrire programmi di occupazione temporanea. La

collaborazione con organizzatori orientati al conseguimento del profitto si limita a provvedimenti di formazione, periodi di pratica professionale e PML speciali.

I PML possono essere offerti dagli stessi servizi cantonali e compresi nell'importo del tetto massimo PML. Per il loro finanziamento si applicano le stesse regole che valgono per gli altri PML.

## 2 Sorveglianza sull'esecuzione dei PML

### 2.1 Obbligo di sorveglianza da parte dei servizi cantonali

I competenti servizi cantonali sono responsabili di mettere a disposizione PML commisurati alle esigenze, economicamente vantaggiosi e adeguati al mercato del lavoro. Esercitano il loro obbligo di sorveglianza nei confronti degli organizzatori di PML da loro incaricati. Verificano l'osservanza delle convenzioni sulle prestazioni stipulate e, all'occorrenza, adottano misure in caso di bisogno. In caso di organizzazione di PML propri del Cantone è necessario prestare particolare attenzione alla distribuzione dei ruoli, al sistema di controllo interno e alle finanze.

Nell'esecuzione dei loro compiti di sorveglianza i servizi cantonali devono tenere conto della presente direttiva e della direttiva «SCI presso gli organi d'esecuzione della LADI». In tal modo è garantito il rispetto del principio della separazione dei poteri presso gli organizzatori di PML. Per adempiere questo requisito nessun rappresentante dei servizi cantonali competenti può far parte delle direzioni strategiche e operative degli organizzatori esterni di PML. I servizi cantonali si adoperano inoltre affinché gli organizzatori che operano in misura prevalente per l'AD (in particolare programmi collettivi di occupazione temporanea) abbiano uno SCI e una gestione del rischio adeguati.

La configurazione concreta della sorveglianza deve essere adeguatamente documentata in un piano in funzione della situazione. Questa documentazione strategica deve essere aggiornata e presentata all'ufficio di compensazione su richiesta.

### 2.2 Sorveglianza da parte dell'ufficio di compensazione sull'esecuzione cantonale dei PML

Quale autorità di sorveglianza, l'ufficio di compensazione controlla il rispetto delle prescrizioni legali e della presente direttiva da parte degli organi d'esecuzione cantonali. In particolare verifica che i sussidi accordati dall'assicurazione contro la disoccupazione siano utilizzati in modo efficace, economico e conforme alla legge.

I servizi cantonali garantiscono all'ufficio di compensazione la trasparenza necessaria quanto all'adempimento del loro obbligo di sorveglianza e all'osservanza della presente direttiva, documentandoli in forma adeguata. Se l'ufficio di compensazione constata che la sorveglianza non è svolta in misura sufficiente e i fondi destinati ai PML sono stati indebitamente rimborsati, il danno provocato può essere sanzionato con una responsabilità del Cantone.

L'ufficio di compensazione può inoltre attuare controlli mirati anche su singoli organizzatori in loco, ma solo d'intesa con il servizio cantonale.

## 3 Acquisto, computabilità, contabilità e revisione

### 3.1 Acquisto di PML

Gli organi d'esecuzione sono tenuti ad acquistare PML con un buon rapporto prezzo/prestazione e a promuovere una concorrenza adeguata tra gli organizzatori.

L'acquisto può avvenire mediante un bando di concorso pubblico, la raccolta di diverse offerte concorrenti o anche mediante l'aggiudicazione diretta se giustificata dalla situazione. Al riguardo devono essere osservate le disposizioni cantonali.

Laddove non sia possibile o opportuno svolgere un bando di concorso per mancanza di concorrenza o per altri motivi, deve essere comprovato mediante un appropriato parametro di riferimento che le condizioni offerte sono adeguate.

### 3.2 Convenzioni con organizzatori di PML

Per quanto riguarda le convenzioni sulle prestazioni con gli organizzatori di PML occorre osservare l'articolo 81d OADI.

Il servizio cantonale competente eroga contributi agli organizzatori di PML mediante decisione o convenzione sulle prestazioni, eventualmente vincolandoli a oneri.

La decisione o la convenzione sulle prestazioni menziona almeno:

- le basi legali;
- il tipo e l'importo del sussidio;
- la durata e gli obiettivi del provvedimento;
- il mandato e il target di fruitori nonché i provvedimenti previsti;
- infine la ripartizione dei costi in caso di sovraoccupazione o sottoccupazione dei PML o di occupazione da parte di terzi.

Se i contributi sono versati mediante una convenzione sulle prestazioni, deve esservi indicato anche quanto segue:

- il servizio competente;
- l'organizzatore del provvedimento;
- i diritti e i doveri delle parti;
- i valori target e gli indicatori;
- le modalità della disdetta o la modifica della convenzione sulle prestazioni;
- nonché la procedura da adottare in caso di controversie.

Le convenzioni sulle prestazioni con gli organizzatori di PML devono inoltre essere adeguate agli attuali requisiti per la revisione e alla strategia di verifica del Cantone (cfr. capitolo 2.1). In ogni caso deve essere previsto il diritto di consultazione della contabilità e dei documenti relativi ai salari da parte del competente servizio cantonale, dell'ufficio di compensazione e di terzi da questi incaricati (p. es. società di revisione).

### **3.3    Computabilità**

#### **3.3.1    Definizione dei costi computabili**

Secondo l'articolo 59c<sup>bis</sup> LADI, agli organizzatori di PML collettivi sono rimborsate le spese comprovate e necessarie. Eventuali ricavi conseguiti con le attività svolte per l'AD devono essere integralmente registrati e dedotti dai costi computabili.

In virtù dell'articolo 88 OADI (provvedimenti di formazione) e dell'articolo 97 OADI (provvedimenti di occupazione) sono considerate necessarie e computabili tutte le spese direttamente connesse con l'esecuzione del mandato impartito dal servizio competente.

La principale voce di costo è solitamente costituita dalle spese per il personale. I salari conteggiati e le prestazioni sociali devono corrispondere alla remunerazione consueta per il luogo e il settore in cui è esercitata un'attività analoga. Occorre rispettare una struttura retributiva adeguata. Eventuali prestazioni di terzi (p. es. indennità giornaliera in caso di infortunio/malattia, indennità IPG) devono essere accreditate integralmente.

I costi di locazione per i locali utilizzati e le spese accessorie (pulizia, riscaldamento, elettricità ecc.) sono computabili se risultano consueti per il luogo e i locali rispondono alle esigenze dei partecipanti.

Occorre tenere un inventario delle immobilizzazioni materiali finanziate integralmente o parzialmente dall'AD mediante investimenti diretti. I costi dell'investimento sono finanziati nell'anno dell'acquisto. La proprietà o l'eventuale ricavo del disinvestimento rimane all'AD. Se le immobilizzazioni materiali sono acquistate da organizzatori senza il finanziamento dell'AD, le quote annue di ammortamento possono essere fatte valere come costi computabili.

Anche i costi del materiale, delle assicurazioni, delle formazioni continue e dei servizi di supporto (tra cui contabilità, informatica e risorse umane) sono computabili in misura adeguata. Per le spese generali devono essere applicate chiavi di ripartizione trasparenti e coerenti. I costi di capitale sono computabili solo in casi eccezionali e per la remunerazione del capitale di terzi.

#### **3.3.2    Accantonamenti e riserve**

Dal momento che l'assicurazione rimborsa agli organizzatori soltanto le spese comprovate e necessarie per l'organizzazione di PML, in linea di principio non è possibile costituire accantonamenti.

L'eventuale costituzione di accantonamenti è soggetta a condizioni rigorose ed è ammessa soltanto se l'accantonamento è legato a un progetto concreto (p. es. investimento, sostituzione di mobili) distribuito su diversi anni civili. È possibile solo previo accordo dell'ufficio cantonale competente. Un simile accantonamento è dunque strettamente vincolato a uno scopo specifico e di natura temporanea.

L'organizzatore sottopone una domanda di progetto e di costituzione di accantonamenti il prima possibile, ma al più tardi quando si rende conto che il progetto sarà scaglionato su diversi anni civili. Le condizioni dell'utilizzo e della durata sono fissate nella decisione annua di concessione del sussidio. Se, alla fine del progetto, gli importi ascritti al progetto (sotto forma di accantonamenti) non sono stati interamente utilizzati, il saldo è portato in deduzione del sussidio a partire dalla fine del progetto. L'organizzatore tiene il conteggio dei costi legati ai progetti.

Non è possibile costituire riserve a fronte di rischi generali.

#### **3.3.3    Imposta sul valore aggiunto**

I contributi che gli organizzatori di PML ricevono da parte dello Stato in virtù della LADI e dell'OADI non sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Ciò vale per tutti i PML. Sono esenti dall'IVA anche i contributi che gli organizzatori versano a terzi (subappaltatori) cui è stato conferito un incarico in relazione all'attuazione dei PML.

Sono invece assoggettati all'IVA i servizi e le forniture di beni a terzi che avvengono a titolo oneroso nel quadro di un PML, a condizione che sia raggiunto il limite minimo di cifra d'affari. Sono esenti dall'IVA le prestazioni espressamente escluse secondo l'articolo 21 LIVA.

Gli organizzatori di PML sono responsabili del rispetto delle prescrizioni in vigore e dell'applicazione di misure di esenzione fiscale ed è compito dei servizi cantonali informarli in merito a queste loro responsabilità. Se gli organizzatori sono comunque tenuti a pagare l'IVA, anche questa voce di costo è computabile.

Maggiori dettagli in merito a casi specifici possono essere forniti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni oppure possono essere trovati consultando le informazioni settoriali relative all'IVA.

### **3.4 Contabilità**

Secondo l'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza sul rimborso dei PML, i servizi cantonali competenti provvedono affinché i responsabili e gli organizzatori di PML tengano una contabilità regolare dei fondi spesi. Al riguardo devono essere osservate le disposizioni del CO concernenti la tenuta regolare dei conti.

Occorre osservare che i principi contabili applicati non siano in contraddizione con le prescrizioni dell'AD. Per esempio, una chiusura dei conti allestita secondo le norme contabili Swiss GAAP RPC può contenere poste di bilancio che non sono computabili secondo i principi dell'AD: Potrebbe quindi essere necessaria una riconciliazione tra la contabilità dell'organizzatore e un resoconto dei costi secondo le prescrizioni dell'AD.

### **3.5 Revisione / Verifiche della computabilità**

Secondo l'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza sul rimborso dei PML, i Cantoni provvedono affinché le spese siano controllate adeguatamente sulla base dei criteri della computabilità dei costi.

I servizi cantonali sono tenuti a verificare la computabilità dei costi di progetto PML rivendicati dagli organizzatori e l'osservanza delle prescrizioni del sistema di controllo interno secondo un approccio di audit orientato al rischio e adeguato alla situazione. Al riguardo possono essere considerati fattori tra cui il volume del mandato, il tipo di aggiudicazione, il rischio specifico dell'offerente e i valori empirici. In caso di organizzatori che non operano soltanto per l'AD, l'audit dovrebbe concentrarsi sull'allocatione dei costi o sull'uso di adeguate chiavi di ripartizione dei costi (cfr. capitolo 3.3). Se gli organizzatori operano in più Cantoni, è possibile anche un mandato di revisione combinato, sovraordinato.

Questa verifica della computabilità dei costi o del SCI può essere svolta anche da risorse interne o da un esperto contabile esterno cui è stato impartito un mandato di revisione. Nel corso di queste attività di verifica possono essere valutati anche i principi di una tenuta regolare dei conti. Nel caso di un'aggiudicazione esterna i costi devono essere conteggiati mediante il rimborso delle spese amministrative (RSA).

Se un PML viene aggiudicato mediante un bando pubblico, in linea di principio viene meno l'obbligo di verifica della computabilità a posteriori, da effettuare possibilmente prima di aggiudicare la commessa, in quanto il calcolo dell'offerta può contenere solo costi computabili, chiaramente definiti. Ciò può includere la presentazione di un calcolo per centri di costo con chiavi di ripartizione adeguate e tracciabili. Una volta aggiudicata la commessa, di norma la verifica della computabilità non è più possibile poiché in caso di appalto all'offerta più favorevole dal profilo economico o con il migliore rapporto prezzo/prestazione le spese possono essere rivendicate come necessarie e comprovabili. A seconda delle modalità del bando non sono tuttavia da escludere eventuali verifiche a posteriori.

Ciò presuppone che la procedura del bando sia conforme al diritto, che esista un vero mercato e che quindi si ottenga una prestazione al miglior rapporto prezzo/prestazione. Inoltre il servizio competente può dimostrare che la prestazione offerta corrisponde alle prescrizioni secondo il capitolato d'oneri o la convenzione sulle prestazioni in termini di volumi, contenuti e qualità. Infatti, il prezzo convenuto è vincolante soltanto se la prestazione convenuta ha risposto pienamente alle aspettative.

### **3.6 Flussi di pagamenti**

Agli organizzatori di PML collettivi possono essere concessi anticipi o pagamenti parziali ai sensi della LSu. Tali anticipi possono superare solo in casi eccezionali l'80 per cento dei costi dei PML definiti dal servizio cantonale nella convenzione sulle prestazioni o nella decisione.

Il pagamento finale è erogato in seguito alla presentazione del conteggio finale e dopo l'eventuale verifica della computabilità. Se sono soddisfatte tutte le condizioni, il servizio competente provvede al pagamento finale entro tre mesi.

## 4 Prescrizioni particolari e procedura in caso di controversie

### 4.1 Esenzione dall'obbligo di rimborso per i PML

Se gli organizzatori di PML devono sussidi al servizio competente, sono ipotizzabili i seguenti casi:

#### **Gli organizzatori continuano a esercitare l'attività**

Non è prevista una rinuncia al credito. Spetta al servizio competente, conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni, esigere il rimborso dall'organizzatore. Il rimborso può avvenire a rate secondo un calendario prestabilito. Se l'organizzatore non è in grado di effettuare il rimborso, il servizio cantonale competente può inoltrare all'ufficio di compensazione una domanda di esenzione dall'obbligo di rimborso.

Se il servizio competente non ha violato il suo obbligo di diligenza, la domanda può essere accolta. In caso contrario, l'ufficio di compensazione avvia una procedura per responsabilità.

#### **Gli organizzatori hanno annunciato il fallimento o il progetto è stato revocato**

In una procedura di fallimento, il servizio competente insinua il credito nella massa fallimentare. Se l'organizzatore ha revocato il progetto e può dimostrare che non dispone di liquidità, il servizio cantonale competente presenta all'ufficio di compensazione una domanda di esenzione dall'obbligo di rimborso.

Se il competente servizio cantonale non ha violato il suo obbligo di diligenza, la domanda può essere accolta. In caso contrario, l'ufficio di compensazione avvia una procedura per responsabilità.

### 4.2 Liquidazione di un PML

A seguito della richiesta di un organizzatore di PML, il servizio competente decide se concedere o meno contributi finanziari in caso di liquidazione di un PML, in particolare se la liquidazione avviene perché il servizio cantonale non ha impartito altri mandati all'organizzatore.

In relazione alla liquidazione di un PML sono da disciplinare in particolare gli aspetti illustrati di seguito.

**Finanze:** è indispensabile compilare un preventivo dettagliato delle liquidazioni, da cui risulti quali spese riguardano l'attività ordinaria del progetto e quali invece la liquidazione. La stessa distinzione è da osservare in COLSTA. Nel conteggio si devono altresì inserire in modo dettagliato e motivare tutti i ricavi e le spese derivanti dalla liquidazione.

**Vendita:** si devono indicare tutti gli oggetti (attivi circolanti ed eventuali immobilizzazioni finanziarie) che possono essere venduti o ripresi dall'organizzatore o da terzi. Secondo gli articoli 97 capoverso 4 e 88 capoverso 2 OADI, il ricavo ottenuto dall'alienazione di attivi circolanti e di immobilizzazioni finanziarie deve essere rimborsato al fondo dell'AD.

**Documenti riguardanti i PML e i partecipanti:** tra i servizi cantonali e gli organizzatori occorre chiarire a chi spetta riprendere o archiviare i dossier dei partecipanti (obbligo di conservazione e protezione dei dati). Sono da osservare le disposizioni in vigore sulla protezione dei dati.

### 4.3 Procedura in caso di controversie finanziarie con gli organizzatori di PML

Secondo l'articolo 59c<sup>bis</sup> capoverso 4 LADI la cassa di disoccupazione esige la restituzione dei sussidi indebitamente versati per l'organizzazione di PML collettivi. A seconda dei rapporti giuridici esistenti tra il servizio cantonale e l'organizzatore, sono possibili le procedure illustrate di seguito.

#### **In caso di convenzioni sulle prestazioni**

Se il servizio competente e l'organizzatore hanno concluso una convenzione sulle prestazioni (contratto di diritto pubblico), per il giudizio di controversie derivanti da tale contratto è competente il Tribunale amministrativo federale (art. 35 lett. a legge sul Tribunale amministrativo federale, LTAF).

Per tale ragione, in caso di controversie con gli organizzatori derivanti dalla computabilità dei costi dei PML, il servizio competente è tenuto a intentare un'azione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, come nel caso in cui il servizio competente chiede il rimborso di contributi che l'organizzatore si rifiuta di eseguire. La cassa di disoccupazione può chiedere la restituzione solo in presenza della decisione definitiva.

**In caso di decisione**

È possibile chiedere mediante decisione la restituzione dei contributi versati indebitamente, in modo tale da evitare che possa essere intentata un'azione dinanzi al Tribunale federale. Se è contrario a restituire i contributi, l'organizzatore può interporre ricorso contro la decisione in oggetto dinanzi al Tribunale amministrativo federale in virtù degli articoli 101 LADI e 33 lettera h LTAF. La cassa di disoccupazione può chiedere la restituzione solo in presenza della decisione definitiva.

## 5 Preventivo PML

In conformità all'articolo 81e capoverso 2 OADI, i servizi cantonali redigono ogni anno un preventivo relativo ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (di seguito: preventivo PML) che viene sottoposto alla Commissione tripartita competente (CT LADI). Fatte salve le disposizioni di cui ai seguenti punti 5.3.4 e 5.4, tutte le altre disposizioni previste nel presente capitolo si applicano anche ai PML nazionali.

### 5.1 Procedura per la redazione e la presentazione del preventivo annuale PML (preventivo di credito) presso l'ufficio di compensazione

#### 5.1.1 Informazione annuale sulla procedura agli organi di esecuzione da parte dell'ufficio di compensazione

L'ufficio di compensazione informa per e-mail a fine agosto/inizio settembre dell'anno che precede quello del preventivo gli uffici cantonali del lavoro, i responsabili delle finanze, i servizi LPML e il servizio dell'ufficio di compensazione responsabile della gestione dei PML nazionali in merito al termine e alla procedura da seguire per la redazione e la presentazione del preventivo annuale PML presso l'ufficio di compensazione. I servizi LPML sono incaricati di rilevare il preventivo PML in COLSTA entro la data indicata. Il preventivo PML nella sua versione definitiva sarà registrato in COLSTA con lo stato «accettato».

#### 5.1.2 Disposizioni di base per il calcolo del preventivo

Per la redazione del preventivo PML deve innanzitutto essere calcolato l'importo massimo che presumibilmente i Cantoni avranno a disposizione per i provvedimenti di occupazione e formazione. A tal fine l'ufficio di compensazione invia in allegato all'e-mail di cui al punto 5.1.1 un documento Excel che aiuta a calcolare l'importo massimo di credito PML sotto forma di simulazione secondo i dati aggiornati del raggruppamento di campioni (pooling) della popolazione attiva per ogni Cantone. Per il calcolo restante il servizio responsabile si basa sulle disposizioni riportate al punto 5.2.

#### 5.1.3 Problemi di rilevamento del preventivo PML in COLSTA

In caso di problemi nel rilevamento del preventivo PML in COLSTA, il competente servizio cantonale può ottenere aiuto aprendo un ticket di assistenza tramite il portale del service desk AD dell'ufficio di compensazione nella parte «Ottenere supporto informatico» menzionando nella descrizione del ticket «ITAS1 - Problema di rilevamento del preventivo PML in COLSTA».

Non è necessario trasmettere per e-mail alla SECO una copia del preventivo PML rilevato in COLSTA. Infatti, per proseguire la procedura di verifica e di comunicazione di cui al punto 5.3, l'ufficio di compensazione si baserà soltanto sulle cifre del preventivo PML rilevato elettronicamente in COLSTA.

### 5.2 Calcolo del preventivo PML e costi considerati ed esclusi dall'importo massimo del credito

#### 5.2.1 Numero delle persone in cerca d'impiego per la redazione del preventivo

Il calcolo dell'importo del tetto massimo del preventivo previsionale PML del Cantone deve basarsi sullo stesso numero medio di persone in cerca d'impiego di quello previsto per il preventivo URC/LPML/SC secondo l'ordinanza Ordinanza sul finanziamento dei PML. Su questa base, il massimo preventivo annuale PML presumibilmente a disposizione del Cantone per i PML di formazione e di occupazione è calcolato secondo le disposizioni previste dalla suddetta ordinanza (art. 2 cpv. 1).

#### 5.2.2 Aggiornamento dei dati sulla popolazione attiva

Dal momento che il tasso di persone in cerca d'impiego necessario per calcolare il preventivo PML dipende dal numero di persone censite nella popolazione attiva, questo numero è verificato regolarmente dall'Ufficio federale di statistica. I cambiamenti sono comunicati agli organi d'esecuzione mediante una comunicazione

della statistica del mercato del lavoro, pubblicata anche su TCNet. In caso di cambiamenti, l'ufficio di compensazione invia ai Cantoni nell'e-mail di cui al punto 5.1.1 un allegato Excel con i dati aggiornati del pooling della popolazione attiva per Cantone da considerare per la redazione del preventivo PML.

#### 5.2.3    Costi del preventivo PML compresi nell'importo massimo del credito

I costi del preventivo PML compresi nell'importo massimo del credito corrispondono a quelli definiti nel capitolo 6.2.1 anche per i PML nazionali.

#### 5.2.4    Costi del preventivo PML esclusi dall'importo massimo del credito

I costi del preventivo PML esclusi dall'importo massimo del credito corrispondono a quelli definiti nel capitolo 6.2.2 anche per i PML nazionali.

Importante: anche se è difficile stimarli e non sono compresi nell'importo massimo del credito del preventivo PML, i costi legati ai PML speciali, ossia gli assegni per il periodo d'introduzione al lavoro (API), gli assegni di formazione (AFO) nonché i sussidi per le spese di pendolare e per le spese di soggiornante settimanale (SPSS) devono essere rilevati nel preventivo PML in COLSTA. Infatti, gli importi iscritti a preventivo per i PML speciali saranno trasmessi anche alla Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione a titolo informativo. Per procedere alla stima, l'organo responsabile può basarsi sui dati degli anni precedenti e adeguare gli importi preventivati per questi PML sulla base del numero di persone in cerca d'impiego e dei nuovi profili delle persone in cerca d'impiego iscritte all'URC.

### **5.3    Procedura di verifica dei preventivi PML da parte dell'ufficio di compensazione e comunicazione**

#### 5.3.1    Verifica dei dati del preventivo PML rilevati in COLSTA dall'ufficio di compensazione

Al termine della procedura descritta al punto 5.1.3, l'ufficio di compensazione verifica se i preventivi rilevati in COLSTA sono plausibili e conformi alle disposizioni dell'ordinanza sul rimborso dei PML, in particolare all'articolo 2 relativo all'importo del tetto massimo del credito.

#### 5.3.2    Problemi, dati incompleti o mancanti in COLSTA

In caso di problemi e soprattutto nelle situazioni in cui il preventivo PML non è stato rilevato in COLSTA entro i termini stabiliti o è stato rilevato in modo incompleto e non è stato accettato, l'ufficio di compensazione si mette in contatto con l'organo d'esecuzione in questione affinché la procedura e i dati rilevati siano conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Anche nei casi in cui l'ammontare del preventivo rilevato supera l'importo del tetto massimo disponibile autorizzato l'ufficio di compensazione si mette in contatto con l'organo d'esecuzione in questione affinché la procedura e i dati rilevati siano conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Se l'importo del tetto massimo del credito autorizzato per il preventivo PML è superato e l'organo d'esecuzione in questione non intende apportare correzioni, l'organo di compensazione avvierà la relativa procedura prevista al punto 5.4.

#### 5.3.3    Presentazione dei preventivi PML alla Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (CS AD).

Una volta terminata la verifica, l'ufficio di compensazione presenta tutti i preventivi PML a titolo informativo alla CS AD in occasione della seduta autunnale dell'anno che precede l'anno del preventivo.

#### 5.3.4    Informazione alle autorità coinvolte

Nei dieci giorni che seguono la presa di conoscenza dei preventivi PML da parte della CS AD, le autorità coinvolte (capi degli uffici cantonali del lavoro e responsabili LPML) ricevono una comunicazione da parte

dell'ufficio di compensazione che precisa l'importo del loro preventivo PML per il relativo anno. L'importo ivi indicato non rappresenta una convalida o un diritto definitivamente acquisito per l'organo d'esecuzione in questione. Infatti, il diritto al rimborso delle spese PML si basa sulle regole relative al calcolo dell'importo massimo annuo PML di cui al capitolo 6.

#### **5.4 Superamento del presunto importo del tetto massimo disponibile autorizzato per il preventivo PML**

Se il preventivo cantonale prevede il superamento del presunto importo del tetto massimo stabilito dall'ufficio di compensazione e nessuna misura correttiva proposta dall'ufficio di compensazione è stata presa per evitare questo superamento, i Cantoni in questione saranno informati per scritto e resi attenti ai problemi che ciò potrebbe comportare all'atto dei conteggi finali.

## 6 Conteggio dell'importo massimo annuo PML

L'AD rimborsa ai Cantoni le spese sostenute per i PML fino a concorrenza di un determinato massimale annuo (importo del tetto massimo). Il presente capitolo disciplina le disposizioni relative alla procedura per la redazione del conteggio dell'importo del tetto massimo annuo PML, la comunicazione tra l'ufficio di compensazione e le autorità coinvolte nonché le modalità di calcolo.

### 6.1 Procedura di conteggio dell'importo del tetto massimo annuo PML e comunicazione

#### 6.1.1 Calcolo del conteggio e dell'importo del tetto massimo PML da parte dell'ufficio di compensazione

Ogni anno l'ufficio di compensazione effettua un conteggio dei PML che rientrano nell'importo del tetto massimo.

Raccoglie tutti i dati necessari alla stesura del conteggio dell'importo del tetto massimo PML che sono stati rilevati nei sistemi banca dati SIPAD e COLSTA fino al 30 giugno compreso dell'anno civile successivo all'anno di conteggio. I dati sono estratti dai suddetti sistemi mediante richieste prodotte tramite LAMDA.

#### 6.1.2 Presentazione della bozza di conteggio PML e consultazione dei Cantoni e degli organi responsabili dei PML nazionali

In seguito alla raccolta di dati effettuata secondo la procedura di cui al punto 6.1.1, l'ufficio di compensazione effettua un conteggio dei costi considerati nell'importo del tetto massimo PML per tutti i Cantoni e i PML nazionali. Il conteggio presenta in modo dettagliato i dati grezzi e le diverse correzioni apportate a favore e a carico dell'organo di esecuzione in questione per i PML di formazione e occupazione. All'inizio del mese di settembre dell'anno civile successivo all'anno del conteggio, le competenti autorità cantonali e il servizio dell'ufficio di compensazione responsabili dei PML nazionali ricevono una bozza di conteggio definitivo in merito al quale possono formulare un loro parere.

L'ufficio di compensazione risponde alle domande degli organi d'esecuzione coinvolti sulla bozza di conteggio e può fornire, su richiesta, i dati dettagliati che consentono a ogni organo d'esecuzione di verificare il suo conteggio annuo dell'importo massimo PML. In caso di errore, l'ufficio di compensazione procede a correggere il conteggio dell'importo massimo PML dell'organo d'esecuzione in questione.

#### 6.1.3 Comunicazione del conteggio dell'importo del tetto massimo definitivo

Il conteggio definitivo delle spese soggette all'importo del tetto massimo viene inviato sotto forma di decisione ai rappresentanti dei Dipartimenti cantonali dell'economia e alle autorità coinvolte al più tardi entro il 31 ottobre. L'ufficio di compensazione elabora quindi un conteggio totale a partire dai diversi conteggi dell'importo del tetto massimo PML e lo sottopone entro fine anno a titolo informativo alla Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

### 6.2 Calcolo del conteggio dell'importo del tetto massimo annuo PML: basi di calcolo e costi tenuti in considerazione

#### 6.2.1 Basi di calcolo applicabili al conteggio dell'importo del tetto massimo PML e costi tenuti in considerazione

**Massimale annuo (importo del tetto massimo PML):** l'importo è calcolato secondo le disposizioni previste nell'ordinanza del DEFR sul rimborso dei PML (art. 2).

**Costi tenuti in considerazione nell'importo del tetto massimo PML:** conformemente all'art. 1 dell'ordinanza sul rimborso dei PML, i costi seguenti rientrano nel calcolo dell'importo soggetto al massimale:

- i costi dei PML individuali (corsi individuali), ossia le spese sostenute per i corsi (compresi il materiale didattico e le tasse d'esame) pagate agli organizzatori della formazione o rimborsate ai partecipanti;
- i costi dei PML collettivi versati agli organizzatori di provvedimenti di formazione e di occupazione e le spese del materiale che sono rimborsate direttamente ai partecipanti dalla CAD in casi eccezionali e giustificati;
- i costi computabili sono trattati al capitolo 3.3.

**PML nazionali:** le seguenti disposizioni si applicano anche ai PML nazionali.

#### 6.2.2 Costi e contributi che non sono assoggettati all'importo del tetto massimo cantonale PML

- a. i costi legati agli assegni per il periodo d'introduzione al lavoro (API);
- b. i costi legati agli assegni di formazione (AFO);
- c. i sussidi per le spese di pendolare e per le spese di soggiornante settimanale (SPSS);
- d. le indennità giornaliere versate a sostegno di un'attività indipendente (SAI);
- e. i costi dei PML nazionali organizzati dall'ufficio di compensazione e che, fatti salvi eventuali convenzioni speciali, non sono imputati ai Cantoni (art. 59c cpv. 4 LADI);
- f. le spese di viaggio, vitto e alloggio rimborsate dalle casse di disoccupazione (CAD) alle persone che partecipano a un PML;
- g. i 450 franchi mensili netti versati in media a titolo di sostegno agli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione e che seguono un semestre di motivazione (SEMO) durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni (art. 14 cpv. 1 LADI) e il contributo mensile netto di 450 franchi versato ai partecipanti ai SEMO ai sensi dell'articolo 59d;
- h. i contributi alle indennità giornaliere dei datori di lavoro che propongono periodi di pratica professionale (entrate);
- i. i costi dei PML organizzati e messi a disposizione dall'assicurazione contro la disoccupazione per altre istituzioni (assistenza sociale, aiuto cantonale ai disoccupati, AI, servizio delle migrazioni ecc.);
- j. i costi dei progetti pilota concordati con l'ufficio di compensazione e approvati dalla CS AD (art. 75a LADI);
- k. in virtù di un accordo stipulato precedentemente, i costi dei progetti speciali e limitati nel tempo decisi e cofinanziati dalle autorità federali;
- l. i costi dei PML collettivi a titolo preventivo a favore di persone minacciate da disoccupazione (art. 98a OADI);
- m. i costi pagati alle cooperative di fideiussione svizzere a favore delle PMI per la valutazione dei dossier e l'assunzione delle perdite legate alla fideiussione nel quadro del PML SAI;
- n. le indennità di disoccupazione versate ai beneficiari durante la partecipazione a un PML;
- o. i costi delle giornate informative finanziate tramite l'ordinanza sull'indennizzo delle spese d'esecuzione della LADI (cfr. Direttive sulla contabilizzazione URC/LPML/AC);

**PML nazionali:** le lettere f–n si applicano anche ai PML nazionali. Inoltre, devono essere esclusi dal calcolo del conteggio dell'importo del tetto massimo dei PML nazionali i costi dei PML organizzati dall'ufficio di compensazione e imputati ai Cantoni in virtù di una convenzione speciale.

#### 6.2.3 Fonti per il calcolo degli importi compresi nell'importo del tetto massimo

I dati di base relativi ai costi considerati nel calcolo del conteggio dell'importo del tetto massimo PML sono determinati sulla scorta dei pagamenti effettuati dalle casse di disoccupazione (dati SIPAD) e delle

correzioni intercantionali registrate in COLSTA. I dati SIPAD e COLSTA necessari al calcolo del conteggio sono rilevati tramite LAMDA.

#### 6.2.4 Definizione dell'anno di riferimento per i PML collettivi e individuali

Per i PML collettivi, ai fini del conteggio è determinante l'anno del preventivo (valori contrattuali) registrato in COLSTA.

Per PML individuali (corsi individuali), ai fini del conteggio vale l'anno in cui è iniziato il PML. Sono determinanti i dati della decisione di partecipazione in COLSTA.

#### 6.2.5 Definizione del periodo di conteggio: «regola del 30 giugno»

Il periodo di conteggio comprende tutti i pagamenti SIPAD che rientrano nell'importo del tetto massimo, effettuati entro il 30 giugno (data della valuta SIPAD) dell'anno che segue l'anno di riferimento per il conteggio dei PML.

**Attenzione:** affinché la cassa di disoccupazione possa erogare il pagamento per tempo, il conteggio dei PML collettivi in COLSTA deve essere effettuato entro il 20 giugno al più tardi. Se il 20 giugno cade di sabato o di domenica, l'ultimo giorno utile è il venerdì precedente. I pagamenti SIPAD effettuati dopo il 30 giugno (data della valuta SIPAD) vengono considerati nell'anno contabile successivo.

Se, per ragioni che non possono essergli imputate, il servizio cantonale non è in grado di effettuare i pagamenti nei tempi previsti, ne deve informare l'ufficio di compensazione. Ciò vale in particolare nel caso in cui appaia probabile il superamento dell'importo del tetto massimo nell'anno contabile successivo. L'ufficio di compensazione valuta nei singoli casi i motivi del superamento dell'importo del tetto massimo.

#### 6.2.6 Ripartizione dei costi per PML intercantionali e interistituzionali e correzioni nel conteggio dell'importo del tetto massimo PML

Nel quadro della collaborazione interistituzionale (CII) o della collaborazione intercantonale, l'ufficio di compensazione incoraggia gli organi d'esecuzione cantonali dell'assicurazione contro la disoccupazione a mettere a disposizione PML che possono, laddove siano necessari e utili, essere utilizzati da più istituzioni o Cantoni.

La ripartizione dei costi per PML intercantionali e/o interistituzionali si basa sui dati inseriti in COLSTA dal Cantone organizzatore del PML nella videata «Valore di conteggio – Ripartizione dei costi». I costi ripartiti in questa videata COLSTA su altri finanziatori sono dedotti dal conteggio del Cantone organizzatore del PML e imputati ad altri finanziatori che utilizzando il PML.

In caso di collaborazione intercantonale o interistituzionale, la ripartizione dei costi e la ripartizione dei rischi finanziari per sovraoccupazione o sottoccupazione del PML sono disciplinate in una convenzione scritta tra le parti. Su questa base, al momento del conteggio annuale in COLSTA il Cantone organizzatore del PML controlla che i costi siano ripartiti in modo corretto e trasparente tra i diversi finanziatori. Inoltre, nel quadro della CII, il Cantone organizzatore controlla in particolare che:

- i fornitori di PML che operano anche al di fuori dell'AD utilizzino chiavi di ripartizione comprensibili;
- lo scambio di prestazioni nel quadro della CII tra le istituzioni partner sia disciplinato in una convenzione sulle prestazioni scritta.

La ripartizione intercantonale e/o interistituzionale dei costi legati ai PML è considerata soltanto per i progetti per i quali è stato registrato un conteggio in COLSTA entro il 30 giugno (data di accettazione del conteggio in COLSTA) dell'anno successivo a quello di riferimento. Una volta trascorso il termine, la ripartizione intercantonale e/o interistituzionale non sarà più tenuta in considerazione e i pagamenti effettuati dalla CAD saranno interamente a carico del Cantone organizzatore del PML in questione.

#### 6.2.7 Ripartizione dei costi per persone che partecipano a PML secondo l'articolo 59d LADI

I Cantoni assumono il 50 per cento dei costi dei PML per i partecipanti secondo l'articolo 59d LADI. Questa ripartizione dei costi viene presa in considerazione nel conteggio dell'importo del tetto massimo PML del Cantone. Dal calcolo dell'importo massimo cantonale è dedotto soltanto il 50 per cento dei costi PML nell'ambito dell'articolo 59d (= costi dei PML individuali e collettivi). Dal momento che le spese di viaggio, vitto e alloggio rimborsate ai partecipanti secondo l'articolo 59d non rientrano nell'importo del tetto massimo PML, questi costi non sono tenuti in considerazione nel calcolo della deduzione a favore del Cantone. La procedura e le modalità di calcolo relative ai costi PML per i partecipanti secondo l'articolo 59d sono illustrate nel capitolo 5 della presente direttiva.

#### 6.2.8 Partecipazione dei Cantoni ai costi di Helvartis

I Cantoni che si avvalgono di aziende di pratica commerciale (APC) partecipano ai costi di Helvartis, la centrale delle aziende di pratica commerciale in Svizzera.

#### **Procedura, pagamenti parziali e conteggio annuo**

- **Procedura:** per ragioni pratiche e per evitare un sovraccarico amministrativo a tutte le parti coinvolte, l'ufficio di compensazione paga a Helvartis, per tutti i Cantoni che si avvalgono di aziende di pratica commerciale (APC), l'importo annuo convenuto e conteggiato, che sarà poi imputato ai Cantoni interessati.
- **Pagamenti parziali:** il calcolo si basa sul contributo al finanziamento concordato tra l'ufficio di compensazione e Helvartis per l'anno contabile. I pagamenti parziali (normalmente l'80 % dell'importo concordato) sono effettuati tramite COLSTA/SIPAD sotto forma di PML nazionale. Normalmente sono effettuati tra l'anno precedente all'anno contabile e l'anno contabile.
- **Costi considerati e conteggio finale:** i costi sostenuti da Helvartis considerati per l'anno contabile sono calcolati dall'ufficio di compensazione nella primavera dell'anno successivo all'anno contabile. Il pagamento finale è effettuato dall'ufficio di compensazione tramite COLSTA/SIPAD sotto forma di PML nazionale.
- **Costi imputati ai Cantoni utilizzatori:** nel conteggio finale in COLSTA l'ufficio di compensazione ripartisce i costi sostenuti da Helvartis tra i diversi Cantoni utilizzatori delle APC (finanziatori cantonali). La partecipazione finanziaria per singolo Cantone ai costi sostenuti da Helvartis nell'anno contabile è calcolata in proporzione ai giorni di partecipazione al PML registrati in SIPAD per tutte le aziende di pratica commerciale (base: attestazioni PML). I giorni di partecipazione SIPAD sono calcolati sull'anno civile relativo all'anno contabile. I costi calcolati sono quindi imputati all'importo del tetto massimo PML del Cantone utilizzatore e dedotti dai costi dell'importo massimo dei PML nazionali.

#### 6.2.9 PML nazionali

Di norma i costi di partecipazione a un PML organizzato dall'ufficio di compensazione per più Cantoni o per tutta la Svizzera (PML nazionale) non vengono imputati al Cantone dei partecipanti, ma sono assunti direttamente dall'ufficio di compensazione cui competono questi provvedimenti a livello amministrativo e finanziario. In casi motivati e giustificati, l'ufficio di compensazione si riserva la facoltà di fatturare ai Cantoni una partecipazione ai costi di alcuni PML nazionali.

I Cantoni possono assegnare ai PML nazionali partecipanti di cui all'articolo 59d, ma solo in via eccezionale e se debitamente giustificato. Infatti, i PML nazionali non si rivolgono prioritariamente a questo target di fruitori. Come per le misure cantonali, i Cantoni si assumono il 50 per cento dei costi del PML nazionale nell'ambito dell'articolo 59d secondo la procedura di cui al precedente punto 6.2.7 più sopra. Se i partecipanti di cui all'articolo 59d si avvalgono in misura notevole dei PML nazionali, l'ufficio di compensazione si

riserva il diritto di limitarne la partecipazione ed eventualmente di rifatturare al Cantone utilizzatore i posti utilizzati.

I Cantoni non possono assegnare ai PML nazionali partecipanti con finanziatori che operano al di fuori dell'AD. Il Cantone che intenda utilizzare un provvedimento nazionale per partecipanti di altre istituzioni (p. es. aiuto cantonale ai disoccupati, assistenza sociale) dovrà stipulare una convenzione sulle prestazioni e/o un contratto con l'organizzatore di PML in questione e informarne l'ufficio di compensazione. I relativi costi sono a carico del Cantone o dell'altra istituzione.

### **6.3 Strumenti di controllo dell'importo del tetto massimo**

#### **6.3.1 Fonti di dati**

I dati statistici necessari al controlling/reporting sono estratti dai sistemi COLSTA/SIPAD.

Il servizio cantonale competente si adopera affinché i dati vengano registrati nei sistemi in maniera corretta e completa. Al riguardo si invita a consultare il capitolo 8 sulla qualità dei dati PML nei sistemi COLSTA e SIPAD.

#### **6.3.2 Analisi**

I dati estratti dai sistemi di cui al punto 6.3.1 sono analizzati mediante LAMDA. Tutti i dati utili al conteggio e al controllo dell'importo del tetto massimo PML sono disponibili in LAMDA.

L'ufficio di compensazione mette a disposizione in LAMDA le procedure di interrogazione standard necessarie al calcolo e al controllo dell'importo del tetto massimo PML.

### **6.4 Superamento dell'importo del tetto massimo**

#### **6.4.1 Conseguenze del superamento dell'importo del tetto massimo**

Se un Cantone supera l'importo del tetto massimo messo a disposizione per un anno contabile senza che sia stata presentata una domanda in tal senso (cfr. punto 6.4.2), tutti i costi aggiuntivi sono a carico del Cantone.

#### **6.4.2 Domanda di superamento dell'importo del tetto massimo**

Se è previsto o è già avvenuto un superamento dell'importo del tetto massimo, il servizio cantonale deve presentare una domanda scritta all'ufficio di compensazione per la presa a carico dell'importo eccedente.

La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno contabile.

La domanda deve contenere una spiegazione dettagliata del motivo per cui l'importo del tetto massimo è stato superato o si prevede che verrà superato (cfr. art. 4 dell'ordinanza sul rimborso dei PML). Deve inoltre descrivere le misure che saranno adottate l'anno seguente per contenere i costi entro il limite dell'importo del tetto massimo.

L'ufficio di compensazione analizzerà la domanda del Cantone sulla base dei documenti ricevuti o dei complementi d'informazione richiesti. Se necessario, saranno organizzati incontri con il Cantone in questione per chiarire la situazione e prendere una decisione basata sulla globalità dei fatti e sull'eventuale contesto specifico.

In caso di superamento dell'importo massimo, il Cantone deve seguire la seguente procedura:

Numero	Fase del processo	Descrizione della fase del processo	Periodo	Competenza
0	Informazione del Cantone alla SECO	Il Cantone informa la SECO (TCFC) per scritto del probabile superamento dell'importo massimo PML per l'esercizio in questione.	Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno contabile	Cantone
1	Informazione in seno alla SECO	TCFC trasmette l'informazione a TC, TCMI e TCRD.	Non appena ricevuta l'informazione	FCCO
2	Informazione della SECO al Cantone	TCFC informa il Cantone di aver preso atto della situazione e delle misure. Si procede all'esame dettagliato e all'eventuale approvazione della domanda motivata solo dopo aver ricevuto il conteggio annuo. Anche RDRP è informato.	Non appena ricevuta l'informazione	FCCO (d'intesa con TCMI)
3	Calcolo del conteggio annuo da parte della SECO	Calcolo del conteggio annuo da parte della SECO	Agosto – Settembre	TCMI
4	Motivo spiegato dal Cantone	Domanda motivata al Cantone di finanziamento secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del DEFR del 19 novembre 2019 sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Se non è fornita alcuna giustificazione in caso di superamento dell'importo del tetto massimo del Cantone, il settore TCMI deve esigerla.	Settembre	Cantone, TCMI
5	Valutazione della presa in considerazione dei costi (prima della decisione formale) e decisione da parte della SECO	Sulla base della decisione scritta del Cantone la SECO valuta il superamento dell'importo del tetto massimo. I settori TCFC e TCMI redigono una nota relativa alla domanda e alla decisione all'attenzione del capo di TC.	Ottobre – Novembre	FCCO, TCMI <sup>sf</sup> , TC
6	Decisione formale	La decisione formale è trasmessa per scritto al Cantone da parte di FCCO.	Ottobre – Novembre	FCCO, Cantone
7	Opposizione del Cantone	La decisione relativa all'approvazione del conteggio annuo può essere contestata dal Cantone dinanzi al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'indicazione dei rimedi giuridici.	Dopo la decisione	Cantone
8	CS AD	Informazione trasmessa alla Commissione di sorveglianza dell'AD in merito al superamento del tetto massimo PML secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del DEFR.	Novembre – Dicembre	TCFC, TCMI

#### 6.4.3 Restituzione

Se per il superamento dell'importo del tetto massimo non sussiste una motivazione fondata sulla legge (art. 4 dell'ordinanza sul rimborso dei PML), sui fatti presentati e analizzati al seguente punto 6.4.2 e in assenza di colpa imputabile a terzi, l'ufficio di compensazione chiederà la restituzione dell'importo eccedente.

Le modalità di restituzione dell'importo eccedente all'AD vengono stabilite mediante decisione.

## 7 Contributo finanziario dei Cantoni per i partecipanti ai PML di cui all'articolo 59d LADI

I Cantoni partecipano nella misura del 50 per cento ai costi dei PML destinati alle persone che non adempiono il periodo di contribuzione o non ne sono state esonerate e alle persone che non hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione (art. 59d LADI). I costi dei PML nell'ambito dell'articolo 59d sono fatturati al servizio cantonale al quale sono imputati i giorni effettivi di presenza in SIPAD per ogni periodo di controllo secondo l'attestazione PML.

### 7.1 Calcolo dei costi nell'ambito dell'articolo 59d a carico dei Cantoni

La partecipazione finanziaria nell'ambito dell'articolo 59d LADI è calcolata come segue:

- PML individuali – dati SIPAD: 50 per cento dei costi dei PML (quota d'iscrizione, materiale didattico e tasse d'esame) e 50 per cento delle spese che vengono rimborsate ai partecipanti (viaggio, vitto e alloggio).
- PML collettivi – dati SIPAD/COLSTA: 50 per cento dei costi dei PML e 50 per cento delle spese che vengono rimborsate ai partecipanti (viaggio, vitto e alloggio).

Per i PML collettivi i costi vengono determinati come segue:

**numero di giorni nell'ambito dell'articolo 59d secondo SIPAD x il costo medio per giorno di partecipazione secondo il conteggio COLSTA del valore contrattuale.**

L'ufficio di compensazione effettua ogni anno un nuovo conteggio dei costi dei PML degli ultimi due anni prima dell'anno contabile in questione. Eventuali differenze rispetto ai conteggi già effettuati (p. es. a causa di conteggi collettivi effettuati in ritardo o di correzioni) vengono prese in considerazione nell'anno contabile.

### 7.2 Strumenti di calcolo e di controllo dei costi nell'ambito dell'articolo 59d

I costi imputati ai Cantoni secondo le disposizioni di cui al seguente punto 7.1 sono calcolati tramite LAMDA.

Per garantire la massima trasparenza sulle modalità di calcolo e la fatturazione ai Cantoni, l'ufficio di compensazione mette a disposizione dei Cantoni i dati necessari al calcolo dei costi PML nell'ambito dell'articolo 59d a loro carico in LAMDA (dati consolidati e dettagliati sotto forma di rapporti standard).

### 7.3 Fatturazione dei costi nell'ambito dell'articolo 59d da parte dell'ufficio di compensazione

Nel corso dei mesi di agosto/settembre dell'anno civile successivo all'anno contabile l'ufficio di compensazione trasmette ai Cantoni un conteggio dettagliato dei costi dei PML per i partecipanti di cui all'articolo 59d e li informa in merito alle modalità di pagamento.

### 7.4 Deduzione dal conteggio dell'importo massimo PML dei costi nell'ambito dell'articolo 59d sostenuti dai Cantoni

Come già precisato al capitolo 6.2.7, i costi PML nell'ambito dell'articolo 59d fatturati ai Cantoni saranno imputati al calcolo del conteggio dell'importo del tetto massimo cantonale PML. I costi sostenuti nell'ambito dell'articolo 59d fatturati ai Cantoni per l'anno contabile saranno dedotti dall'importo massimo cantonale PML.

## 8 Qualità dei dati PML nei sistemi COLSTA/SIPAD

I servizi cantonali e nazionali responsabili della gestione amministrativa e finanziaria dei PML si adoperano affinché i dati registrati nei sistemi COLSTA e SIPAD siano corretti, aggiornati e completi.

In particolare controllano che i dati registrati non arrechino pregiudizio o causino danni finanziari all'assicurazione contro la disoccupazione.

### 8.1 Qualità dei dati PML in COLSTA: aspetti principali

Per quanto riguarda i dati PML registrati in COLSTA, gli uffici responsabili dovranno riservare un'attenzione particolare ai seguenti aspetti:

- i corsi collettivi con un impatto finanziario diretto e/o con decisioni di partecipazione positive devono sempre essere collegati a un valore contrattuale valido con una convenzione sulle prestazioni «accettata»;
- le aree dei PML di occupazione collettivi con un impatto finanziario diretto e/o con decisioni di partecipazione positive devono essere integralmente coperte da un valore contrattuale valido con una convenzione sulle prestazioni «accettata»;
- tutti i conteggi annui dei PML collettivi sono riportati in COLSTA con lo stato «accettato» nei termini indicati dall'ufficio di compensazione per il conteggio dell'importo del tetto massimo annuo PML. **Notabene:** un conteggio finale deve essere registrato in COLSTA con lo stato «accettato» anche per i valori contrattuali per i quali il pagamento finale (saldo) è pari a 0 franchi;
- la ripartizione dei costi per PML intercantonali o interistituzionali deve essere conforme a quanto convenuto. Questa suddivisione figura in modo completo e conforme nella ripartizione dei costi PML tra finanziatori nei relativi conteggi COLSTA;
- al momento dell'assegnazione di una persona in cerca d'impiego a un PML, il diritto legale alla partecipazione al PML è oggetto di un'accurata verifica;
- le decisioni di partecipazione a un PML devono essere aggiornate in COLSTA in modo regolare e completo. Se la partecipazione è modificata (p. es. interruzione o mancata partecipazione al PML), le decisioni sono sostituite e documentate, nonché registrate con lo stato «accettato».

### 8.2 Qualità dei dati PML in SIPAD: attestazione PML

Il presente capitolo riguarda esclusivamente i partecipanti con finanziatore che opera nell'AD nella decisione di partecipazione a PML.

Le attestazioni PML forniscono importanti informazioni, necessarie al calcolo dell'importo del tetto massimo PML. Consentono, per esempio, di conoscere il numero di giorni effettivi di presenza in SIPAD per il calcolo dei costi PML nell'ambito dell'articolo 59d a carico dei Cantoni o per la partecipazione dei Cantoni ai costi sostenuti da Helvartis, la centrale delle APC in Svizzera.

Per disporre di informazioni di qualità in materia di gestione delle attestazioni PML, si applicano le regole illustrate di seguito.

1. Prima di tutto, i servizi competenti danno tutte le istruzioni necessarie agli organizzatori/datori di lavoro PML su come compilare correttamente l'attestato di presenza PML. Gli organi d'esecuzione URC/LPML/SC collaborano con le casse di disoccupazione affinché i dati disponibili nelle attestazioni mensili PML siano registrati in SIPAD in modo corretto e completo.

2. In caso di problemi i servizi competenti possono inoltre verificare che gli organizzatori di PML trasmettano le attestazioni PML alle casse di disoccupazione interessate in modo completo per ogni periodo di controllo durante il quale i beneficiari delle prestazioni LADI partecipano al PML. La regola è valida esclusivamente per i partecipanti a PML con finanziatore che opera nell'AD nella decisione di partecipazione a PML COLSTA.
3. La procedura, le istruzioni che consentono questo tipo di verifica e le misure adottate per correggere eventuali errori competono all'organo d'esecuzione.

### **8.3 Strumenti e ausili per migliorare la qualità dei dati PML**

L'ufficio di compensazione mette a disposizione delle autorità cantonali e nazionali, responsabili della gestione dei PML, diversi rapporti in LAMDA in merito alla qualità dei dati PML. Da questi rapporti emergono gli errori principali che possono avere ripercussioni sulle finanze dell'AD. Gli organi d'esecuzione coinvolti utilizzano questi rapporti in modo sistematico e, se possibile, correggono gli errori di registrazione.

In seguito al suo monitoraggio interno, che si avvale dei risultati di cui sopra, l'ufficio di compensazione sensibilizza gli organi d'esecuzione, in funzione delle necessità e in forme diverse, sull'importanza di curare sistematicamente la qualità dei dati.

L'ufficio di compensazione si incarica anche di analizzare le possibilità tecniche per migliorare la qualità dei dati nei sistemi da cui vengono estratti (p. es. controllo automatizzato della plausibilità dei dati registrati).